

giunta regionale



# CENTRO FORESTALE DI PIAN CANSIGLIO

# **CAPITOLATO TECNICO**

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti e Comunioni familiari (art. 23 L.R. 13.09.1978, n. 52)

Proprietà Foresta regionale della Sinistra Piave Comune di Belluno Località Faverghera Particella/e n° 101-102 Denominazione lotto Schianti Faverghera 2018

Massa presunta **mc 2.500** Importo presunto **euro 47.538,90** 

### CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante schiantate e cimate al prezzo di macchiatico di € 26,00 al mc per tronchi da opera di abete, larice e faggio di presunti mc. 1.749 e di € 8,50 al mc per la biomassa da tronchi di abete e larice, di presunti mc 751 ricavabile dalle particelle forestali 101 e 102 nella F.R. della Sinistra Piave in Località Faverghera. Il lotto ricade nel Censuario amministrativo del Comune di Belluno.

Il bosco si caratterizza per:

- Superficie di intervento: 28,00 ha;
- Entità del danno: 20-50%
- Distribuzione schianti: A gruppi sparsi
- <u>Tipologia schianti:</u> Piante sradicate, Piante spezzate a metà, Piante pericolanti, Piante palesemente compromesse

# A) OGGETTO E MODALITA' DI VENDITA

#### Art 1

La quantità e valore delle piante di cui l'Agenzia esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:

Specie legnosa	P.F.	mc (Stimati aleatori)	Assortimenti ritraibili	mc	70% di massa da opera	30% massa da biomassa
Abete, faggio e larice	101-102	2.500	misure normali (65%)	1.625	1.137	488
.*			botoli (10%)	250	175	75
			sottomisure (25%)	625	437	188
TOTALE				2.500	1.749	751

	Prezzo base di gara euro/mc	mc	Totale base di gara
Misure normali	26,00	1.137	€ 29.562,00
Botoli	Sconto 20%	175	€ 3.640,00
Sottomisure	Sconto 30%	437	€ 7.953,40
Biomassa da tronchi	8,50	751	€ 6.383,50
Totale presunto base	€ 47.538,90		

## Art. 2

La vendita delle piante schiantate a terra, spezzate a metà, in precarie condizioni di equilibrio e palesemente compromesse avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

### Art. 3

La vendita del legname delle piante di cui all'art. 1 viene eseguita per la quantità presunta, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati del presente Capitolato.

## Art. 4

Se la ditta aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dall'art. 23, l'Ente venditore potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione alla ditta stessa mediante Pec.

# Art. 5

L'aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente venditore, il quale invece non è vincolato sino a quando gli atti di aggiudicazione non abbiano riportato le approvazioni prescritte a norma di legge. Nel caso di mancata approvazione degli atti di aggiudicazione, per la quale l'Ente venditore non è comunque tenuto a specificare i motivi, dal momento in cui essa sarà comunicata all'aggiudicatario, lo stesso potrà ottenere la restituzione del deposito a norma dell' art. 23, senza diritto ad alcun indennizzo.

# B) CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

#### Art. 6

L'aggiudicatario o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione, nel termine di 2 mesi dalla stipula del contratto dovrà prendere in consegna il bosco martellato.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà avere luogo:

a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate da tagliare, le matricine da rilasciare nel ceduo, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione atti a ridurre gli impatti ambientali, prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire l'assolvimento degli impegni eventualmente assunti dal proprietario nei confronti del rispetto di standard di gestione forestale sostenibile, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, eventuali pericoli presenti nel lotto, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, con particolare riferimento agli eventuali piccoli movimenti di terreno finalizzati alla sistemazione delle vie di esbosco esistenti, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare danni anteriormente commessi;

b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio. Il verbale di consegna dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Qualora l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori non si presenti per la consegna del lotto e la sottoscrizione del relativo verbale, entro i termini indicati l'Ente venditore potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione alla ditta stessa mediante Pec ed introitare il deposito cauzionale.

# Art. 7

Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € 250,00.

## Art. 8

L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

# C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

#### Art. 9

E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1, sotto penalità delle Leggi Forestali in vigore.

In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio o un suo rappresentante è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante che risultassero necessarie ai fini della lavorazione. Si applicano inoltre le penalità di cui all'art. 30 del presente Capitolato Tecnico.

### Art. 10

E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente venditore.

### Art. 11

L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco sgombri, in modo che il personale tecnico preposto al controllo, gli organi di vigilanza e di soccorso possano sempre e dovunque transitare liberamente.

Al cantiere forestale è vietato l'accesso ad estranei, salvo per motivi di sorveglianza e di sicurezza. L'aggiudicatario dovrà quindi apporre adeguata cartellonistica di segnalazione "lavori in corso" come previsto dalle vigenti Norme in materia di sicurezza e provvedere a delimitare l'area in corrispondenza di strade e sentieri.

# Art. 12

Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire nelle zone più idonee, prevalentemente attraverso le piste e gli avvallamenti già esistenti in modo da creare il minor danno possibile al sottobosco, alle piante presenti ed evitare rimescolamenti degli orizzonti superficiali a seguito del passaggio di mezzi pesanti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Qualora si rendesse necessario sistemare delle piste o delle strade trattorabili, per la cui sistemazione si renda necessario l'utilizzo di mezzi meccanici, queste devono essere preventivamente concordate con l'Agenzia ed ottenere le prescritte autorizzazioni. Dovrà inoltre essere preventivamente concordato con l'Agenzia il deposito di materiale in aree turisticoricreative. Nel caso di utilizzo di fili a sbalzo, pescanti e torrette, le stesse dovranno essere autorizzate da parte degli organi competenti per non arrecare danno alla circolazione aerea.

L'aggiudicatario o la ditta esecutrice dei lavori deve utilizzare nelle lavorazioni automezzi in regola con le norme vigenti in materia ambientale e di circolazione, in modo da evitare perdite di liquidi pericolosi per il suolo (oli e carburante). Inoltre, deve cercare di limitare lo sversamento di sostanze liquide sul suolo, al fine di evitare contaminazioni, nel rifornire motoseghe e trattori da taniche.

### Art. 13

In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nei periodi di forte piovosità.

### Art. 14

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla consegna, salvo eventuali proroghe per cause di forza maggiore.

Le infrastrutture provvisorie come capanni, tettoie, risine, ed altre, realizzate, previo assenso dell'Agenzia, per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

Alla fine dei lavori dovrà essere assicurata la percorribilità del bosco, la pulizia, se necessaria, dei sentieri, delle piste da sci e di quelle da mountain-bike, del piazzale di stoccaggio e della viabilità esistente, se utilizzate dalla Ditta in fase di esecuzione dei lavori. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 30 del presente Capitolato Tecnico.

### Art. 15

E' vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.

# D) MISURAZIONE DEL LEGNAME

### Art. 16

La misurazione del materiale ricavato dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. La misurazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- o in catasta su piazzali o franco strada con cavalletto. Sul volume lordo misurato si applicherà lo sconto corteccia 10% per l'abete e il 20% sul larice (con sconti botoli 20%, sottomisure 30%).
- o per la biomassa a metro cubo su autocarri (per i tronchi) o cassoni (per il cippato) (tramite coefficiente di riduzione).

Nel caso di misurazione su catasta con cavalletto, la massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali.

# Art. 17

A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato, vengono così individuate:

- MISURE NORMALI:
  - Tronchi di diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 4 e più;
- SOTTOMISURE E TRAVATURE:
  - Tronchi del diametro a metà da cm. 24 a cm. 20 e della lunghezza di m. 4 e più;
- ZOCCHI O BOTOLI:
  - Tronchi di diametro da cm. 25 e più della lunghezza di m. 2-2,20-2,50-3,00-3,50.

Detti zocchi o botoli godono dello sconto del 20% per la loro minore lunghezza e pertanto debbono essere ricavati da legname con le stesse caratteristiche di quello di m. 4 e se presentano difetti sarà accordato in sede di misurazione uno sconto da determinarsi caso per caso.

Per tutti i tronchi sopraddetti è concessa una maggior lunghezza di cm. 25 di salvalegno; nel caso di particolari condizioni di esbosco e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una maggiore lunghezza da fissarsi all'atto della consegna. La normale tappa della sezione di base del primo tronco non è computabile nelle tolleranze di maggiore lunghezza.

## • BIOMASSA:

Tronchi che non hanno caratteristiche tali da essere inclusi nelle categorie precedenti, di qualsiasi misura, che presentino difetti tali da non poter essere classificati legnami da opera.

### Art. 18

La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni

di taglio o da un suo rappresentante, in qualità di dirigente le operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria. Qualora dovessero insorgere controversie con abbandono della misurazione da parte della Ditta aggiudicataria, l'operazione proseguirà ugualmente e fino alla sua conclusione. Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da ambo le parti. L'aggiudicatario è tenuto a fornire la manodopera necessaria.

L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure unicamente da piante non atte a fornire misure normali. In caso di inosservanza il materiale verrà computato come misura normale.

#### Art. 19

All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con l'Ente venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.

## Art. 20

Il materiale legnoso escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname rilasciato in foresta o impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere interamente pagato dall'aggiudicatario.

# E) MODALITA' DI PAGAMENTO

### Art. 21

L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.

#### Art. 22

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

#### Art. 23

In detto atto, dovrà essere prevista la cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal presente capitolato e dal contratto di compravendita. L'ammontare della cauzione non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo di aggiudicazione del legname.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà costituire tale deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Una copia in originale dovrà essere consegnata all'Ente venditore.

### Art. 24

Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.

## Art. 25

Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.09.1978 n. 52, l'Ente venditore,

anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresenta un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'art. 22 della LR 52/78.

# F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

### Art. 26

Il direttore tecnico delle operazioni di taglio o un suo rappresentante provvederà alla rilevazione di eventuali danni evitabili arrecati al bosco, questi verranno elencati in un prospetto (verbale di rilievo danni). Verrà inoltre quantificato il costo per il ripristino delle vie di esbosco (piste e strade forestali), dei piazzali di deposito e delle strutture fisse quali recinzioni, tabelle segnaletiche ecc. qualora danneggiate e non ripristinate dalla Ditta aggiudicataria. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo.

## Art. 27

Il collaudo, richiesto dall'Agenzia, sarà eseguito dal Dirigente UOF Est Belluno competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere un rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario nonché il direttore delle operazioni di taglio. L'assenza dell'aggiudicatario, o del suo rappresentante qualora regolarmente invitati, non impedisce l'esecuzione del collaudo il quale sarà egualmente valido.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto con terreno coperto di neve.

## Art. 28

La cauzione, come da Art. 23, potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.

Per lotti inferiori ai 200 mc e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del UOF Est Belluno competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso UOF Est Belluno.

# Art. 29

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria verrà deferita ad un collegio arbitrale istituito nelle forme di legge.

### Art. 30

## Penalità

• Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alle tabelle annessa alle P.M.P.F per le piante non superiori ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli art. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

- In caso di violazione dell'art. 9 l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di € 50,00 per ogni pianta tagliata indebitamente oltre al triplo del valore della stessa da valutare a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali. Si applicheranno inoltre le sanzioni previste dalle P.M.P.F
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'art. 14 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno, oppure, rinunciando l'Ente venditore a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco, da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Rurale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzo unitari delle opere compiute.

# G) AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

#### Art. 31

### **Definizioni**

- Con il termine "Ente venditore" nel presente Capitolato Tecnico si intende l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.
- Con il termine "Direttore delle operazioni di taglio" nel presente Capitolato Tecnico si intende il tecnico forestale laureato preposto alla selvicoltura e alle utilizzazioni; per suo rappresentante si intende il personale tecnico (esecutori) incaricato dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario al controllo delle utilizzazioni boschive, per conto dell'Agenzia stessa.

## Art. 32

### Gestione della ramaglia

Nelle zone interessate dagli schianti meteorici la ramaglia dovrà essere preferibilmente asportata. In alternativa, la stessa dovrà essere depezzata e concentrata secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, per non essere di ostacolo all'insediamento della rinnovazione naturale. I residui con diametro superiore a cm 20, che non potranno essere asportati, dovranno essere depezzati e scortecciati quanto prima per evitare che diventino fonte di alimentazione e pullulazione per insetti scolitidi.

Nei pendii con pendenza superiore a 30°, soprattutto se in presenza di aree interessate dalla caduta di sassi, e là dove possa essere messa in pericolo l'operatività del personale coinvolto nelle operazioni di allestimento ed esbosco, la ramaglia potrà essere lasciata sul letto di caduta. Nel caso di impiego di harvester/forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo.

Per quanto non indicato vale quanto stabilito dall'art. 10 delle PMPF.

## Art. 33

# Gestione delle ceppaie sradicate

Ove possibile, le ceppaie dovranno essere riposizionate in sede al fine di prevenire dissesti idrogeologici e il distacco dalle stesse di massi.

In situazioni di elevata pendenza in prossimità di strade e manufatti, considerato che le ceppaie prive di ancoraggio al suolo potrebbero mettersi in movimento, i tronchi non dovranno essere sezionati a filo della ceppaia, ma lasciando un'adeguata porzione di fusto intatto.

Contro la caduta di sassi e lo scivolamento della neve è inoltre possibile il rilascio di piante o tronchi scortecciati non sramati (o comunque assicurati contro rotolamento e scivolamento) posizionati diagonalmente al pendio in modo stabile. L'asportazione delle ceppaie sollevate e rovesciate è comunque consentita.

Il tecnico forestale Responsabile Centro Forestale di Pian Cansiglio Dott. Fontanive Massimiliano

> Per presa conoscenza L'aggiudicatario

VISTO SI APPROVA:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giustino Mezzalira